



Modello
di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231
PARTE SPECIFICA "C"
REATI NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AEPI INDUSTRIE S.R.L.

**Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231
PARTE SPECIFICA "C"
REATI NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Natura del documento: Edizione definitiva

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Data Approvazione: 21/12/2015

Tabella Edizioni e revisioni

Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione
1	0	20/10/2014	Prima emissione	21/12/2015

INDICE

PARTE SPECIFICA "C" REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	4
C.1.1 <i>Articolo 24 D.Lgs. 231/2001</i>	<i>4</i>
C.1.2 <i>Articolo 25 D.Lgs. 231/2001</i>	<i>4</i>
C.1.3 <i>Riferimenti per la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>5</i>
C.1.4 <i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001</i>	<i>7</i>
C.1.5 <i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001</i>	<i>10</i>
C.2 AREE A RISCHIO	12
C.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA	13
C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	13
C.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	16
C.5.1 <i>Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza.....</i>	<i>16</i>
C.5.2 <i>Principi procedurali specifici</i>	<i>18</i>
C.5.3 <i>Contratti.....</i>	<i>20</i>
C.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
C.7 ALLEGATI	Errore. Il segnalibro non è definito.

**PARTE SPECIFICA “C”
REATI NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che l'azienda intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

C.1.1 Articolo 24 D.Lgs. 231/2001

L'articolo 24 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640, comma 2, n. 1 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

C.1.2 Articolo 25 D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 317 - Concussione;
- art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis - Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 - Pene per il corruttore;
- art. 322 - Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

C.1.3 Riferimenti per la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per la migliore comprensione dei rischi-reato in esame è opportuno – prima di esaminare le singole norme, cui gli artt. 24 e 25 rinviano - specificare i principali riferimenti inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

C.1.3.1 Ente della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (quali Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL);
- Authorities (quali Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (quali Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia).

C.1.3.2 Pubblico Ufficiale

L'art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale:

- 1) non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella P.A., né che sussista con l'ente pubblico un rapporto di subordinazione;
- 2) non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;
- 3) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- 4) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, è necessario aver riguardo, in concreto, al contenuto delle attività svolte dal soggetto. Esso deve consistere, in via alternativa e non cumulativa:
 - a) nell'esercizio di poteri d'imperio (poteri autoritativi o di coazione, poteri di controllo, ovvero qualsiasi potere che risulti esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto, il quale viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita);
 - b) nell'esercizio di poteri certificativi, comprensivi di tutte quelle attività di documentazione o attestazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado;
 - c) nell'esercizio di attività che formano o concorrono a formare la volontà dello Stato o di altro ente pubblico (ivi compresi atti deliberativi, atti istruttori ed in genere propedeutici o preparatori, anche privi di rilevanza esterna all'ente, attività accessorie o sussidiarie, quali, a titolo esemplificativo, funzioni consultive o di cooperazione che concorrono alla elaborazione di atti amministrativi).

C.1.3.3 Incaricato di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce come "incaricato di pubblico servizio" colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, II comma, c.p.).

La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio:

- 1) non occorre che il soggetto sia legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego;
- 2) è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere

dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;

- 3) una volta accertata la natura pubblica dell'attività, costituisce pubblico servizio, in concreto, qualsiasi attività che, pur essendo scevra da potestà di imperio e di certificazione documentale, ha connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto alla pubblica funzione;
- 4) sono escluse le mansioni d'ordine, attività meramente materiali, manuali;
- 5) il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai criteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività pubblica, in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autoritativa o certificativa propri della pubblica funzione.

Sulla base di detti criteri, sono stati qualificati quali incaricati di pubblico servizio, tra gli altri:

- soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione (come ad esempio i rappresentanti e, in generale, gli interlocutori presso il Concessionario);
- soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche;
- soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge (Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa);
- enti fieristici.

C.1.4 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 24 del Decreto.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui è considerato consumato il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che tale ipotesi di reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi quando, nella predisposizione di documenti o dati per la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni non veritiere (ad esempio utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere un vantaggio.

Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo ad eventuali richieste inoltrate.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1032. Inoltre è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; e/o se il fatto è commesso ingenerando

nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite.

A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "*un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti*".

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p. . Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico; mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032. Tale pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309 a 1.549 nel caso in cui il fat-

to è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

C.1.5 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

Si descrivono di seguito le ipotesi di reato previste dall'art. 25 del Decreto.

Art. 317 c.p. – Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o ne accetti la promessa, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto, anche se apparentemente e formalmente regolare, e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, da un lato, con riferimento al soggetto attivo (oltre al pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio) e, dall'altro, con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato (sola induzione senza che debba ricorrere la condotta di costrizione).

Il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità è anch'esso punibile, in quanto non essendo costretto, ma semplicemente indotto alla promessa o alla dazione, mantiene un margine di scelta.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applichino anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applichino anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

L'art. 321 c.p. estende anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319.

Art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si riferisce al caso in cui sia offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per compiere un atto contrario ai suoi doveri. Il reato riguarda anche il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o una dazione di denaro o un'altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si realizza con la semplice promessa di denaro o altra utilità, finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) a compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario ai suoi doveri, pur con rifiuto della promessa.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322-bis prevede che la famiglia di reati in esame (cioè, i reati richiamati dall'art. 25 del Decreto sopraindicati) rileva anche quando siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli

dell'Unione Europea) o di organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

C.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

In relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le aree ritenute più specificamente a rischio per AEPI INDUSTRIE, quali sono state individuate in sede di identificazione delle attività sensibili, risultano essere le seguenti:

- 1) Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (istituzioni, stati esteri, regioni, provincie, etc.)
- 2) Gestione dei rapporti con i clienti enti pubblici committenti (predisposizione contratto e esecuzione contratto)
- 3) Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dell'espletamento degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione o gli incaricati di pubblico servizio
- 4) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, certificati, licenze o altri provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali
- 5) Gestione dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti doganali e di importazione e di esportazione di beni
- 6) Gestione delle operazioni di controllo, ispezioni, accertamenti e procedimenti sanzionatori effettuate da Enti Pubblici o da incaricati di pubblico servizio
- 7) Finanza agevolata - Richiesta e ottenimento di finanziamenti, contributi, erogazioni da parte di amministrazioni pubbliche e attività di gestione per l'impiego dei finanziamenti stessi
- 8) Gestione delle problematiche attinenti il pre-contenzioso ed il contenzioso giudiziale ed extra giudiziale
- 9) Processo sistema informativo gestione del personale
- 10) Processo sistema informativo contabilità e finanza
- 11) Gestione comunicazione aziendale e relazioni esterne
- 12) Selezione, assunzione e gestione del personale [*strumentale*]
- 13) Affidamento di incarichi professionali [*strumentale*]
- 14) Finanza Dispositiva – Gestione dei flussi finanziari [*strumentale*]
- 15) Sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali [*strumentale*].

Le attività seguite dal termine *strumentale* tra parentesi sono state individuate come Attività strumentali.

Le Attività strumentali possono avere un rilievo indiretto per la commissione di reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle at-

tività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Per un'individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si rinvia alla Mappatura delle Aree a Rischio Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, allegata alla presente Parte Specifica.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno - su proposta dell'Organismo di Vigilanza - essere disposte dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.3 DESTINATARI E OBIETTIVO DELLA PARTE SPECIFICA

La presente Parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Specifica è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEPI INDUSTRIE - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, la presente Parte Specifica ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "ODV") e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione alle rispettive funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- il Sistema di autoregolamentazione inerente la corporate governance, la struttura organizzativa, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria, il sistema di controllo interno della Società (Regolamenti, manuali, procedure aziendali, istruzioni operative e ogni altra disposizione);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;

- la normativa applicabile.

La presente Parte prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - di:

- porre, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato sopra considerate dagli artt. 24 e 25 del Decreto (anche solo nella forma del tentativo);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- violare le prescrizioni della presente Parte Specifica;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali e i criteri di condotta disposti dal Codice Etico e alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, a osservare il divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari e/o incaricati di un pubblico servizio;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle *policy* e prassi aziendali (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di un pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri e/o oggetti d'arte), o la *brand image* aziendale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) che non siano basate su criteri previsti dal Codice Etico e che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b) nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- d) effettuare prestazioni in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;

- e) riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
2. in relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali concernenti il relativo procedimento;
3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
4. gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
5. i contratti stipulati con i Fornitori nell'ambito delle aree a rischio della presente Parte Specifica devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
6. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
7. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare

attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

9. eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Ai Destinatari che intrattengono rapporti negoziali per conto di AEPI con soggetti terzi deve essere formalmente conferita una delega in tal senso (con apposita procura scritta, qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società).

Accanto al rispetto dei principi generali di condotta, dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo C.5, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner, Fornitori e con eventuali altre Controparti coinvolte in attività a rischio, anch'essi Destinatari della presente Parte Specifica, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di AEPI INDUSTRIE, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

C.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

C.5.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza.

A tal fine il Presidente della società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita Scheda di Evidenza (di seguito la "Scheda") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura avvalendosi a tal fine di apposita "check list" da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- In particolare per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
- richiesta del finanziamento,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura,
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- f) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- j) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- informare l'Organismo di Vigilanza della Società in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza della Società, la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- dare informativa all'Organismo di Vigilanza della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.

E' demandato all'Organismo di Vigilanza della Società di autorizzare la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione della società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

E' demandato all'Organismo di Vigilanza della Società, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai punti precedenti g) e i).

Tale deroga sarà possibile qualora il Presidente e l'Organismo di Vigilanza della Società abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Rappresentante, Consulente o Partner) e l'operazione in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'Organismo di Vigilanza della Società potrà predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

E' demandato all'Organismo di Vigilanza della Società di esercitare uno specifico controllo sulle suddette deroghe e di queste deroghe dovrà essere data evidenza nei reporting periodici.

C.5.2 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali (o protocolli) specifici che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo C.2) i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali indicati al paragrafo precedente, oltre che delle prescrizioni della Parte Generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative alle attività sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione indicate nel Codice Etico e nel Modello per prevenire i delitti contro l'industria e il commercio.

Le procedure devono essere monitorate e mantenute aggiornate.

Per la prevenzione delle fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto i Destinatari (cioè, Esponenti Aziendali nonché altri Soggetti esterni eventualmente autorizzati) sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni.

C.5.2.1 Principi procedurali relativi ai reati di corruzione

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di corruzione ex artt. 317, 318, 319, 319-ter. 319-quater e 322 c.p., si deve:

- individuare i soggetti coinvolti,
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- definire puntualmente le disposizioni concernenti:
 - principi e direttive di indirizzo in merito alla singola attività sensibile che comporta il contatto con la P.A. (ad es. presentazione della domanda, gestione dell'autorizzazione);

- definizione di specifici sistemi di controllo oltre alla Scheda di Evidenza (quali, ad esempio, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle conclusioni raggiunte);
- protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla P.A. (ad esempio, verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione dell'autorizzazione e/o concessione);
- flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- processi di supervisione degli atti finali;
- prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

C.5.2.2 Principi procedurali relativi ai reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex artt. 316-bis e 316-ter c.p., si deve:

- individuare i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione tra:
 - chi gestisce e coordina le attività di realizzazione del nuovo investimento o progetto;
 - chi presenta la documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'avanzamento dei lavori;
 - chi effettua la verifica finale del progetto e la conformità con gli obiettivi dichiarati e con le previsioni di legge;
- descrivere modalità e forme di controllo sull'attività;
- prevedere processi di supervisione degli atti finali;
- prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

C.5.2.3 Principi procedurali relativi ai reati di truffa

In caso di rapporto con la P.A. a rischio dei reati di truffa ex artt. 640 comma 2 n.1, 640-bis e 640-ter c.p., si deve:

- descrivere le modalità di verifica della documentazione presentata alla P.A. e indicare:
 - i soggetti che tecnicamente predispongono la documentazione;
 - i soggetti incaricati alla presentazione alla P.A.;
- descrivere le modalità di verifica del sistema informatico aziendale e evidenziare:
 - le persone con accesso non limitato al sistema informatico;
 - i soggetti abilitati ad avere contatti con l'esterno in forma telematica ed a trasmettere dati;
 - i soggetti abilitati alla firma digitale;

- descrivere le modalità di accesso e protezione dei dati informativi (es. credenziali composte da username e password);
- descrivere le modalità di controllo di eventuali accessi non autorizzati ai sistemi informativi.

C.5.2.4 Gestione dei rapporti e contatti con Organi e Enti Pubblici

Nella gestione dei rapporti e dei contatti con Organi e Enti Pubblici, si deve:

- prevedere:
 - la separazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con l'Organo o Ente Pubblico interessato ai fini della richiesta di informazioni, di redazione e presentazione di atti e domande, di gestione delle relative fasi istruttorie;
 - specifici sistemi di controllo dei rapporti tra la Società e tali Organi o Enti (ad es. mediante la compilazione della Scheda di Evidenza, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione degli incontri);
 - prevedere specifiche modalità di verifica della veridicità, completezza e correttezza di documenti da produrre e della relativa presentazione;
 - attuare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte per favorire collaborazione, vigilanza e coordinamento;
 - individuare uno o più soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti degli Organi ed Enti Pubblici, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche modalità di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il superiore gerarchico dei delegati;
 - definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle diverse fasi di svolgimento del rapporto con Organi o Enti Pubblici, ivi incluso l'obbligo di rendicontazione periodica all'Organismo di Vigilanza;
 - con particolare riferimento ai casi di accertamento ispettivo presso la Società, richiedere ai referenti aziendali incaricati la redazione di un report informativo (anche utilizzando il modulo predefinito per la Scheda Evidenza) dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

C.5.3 Contratti

Nei contratti e nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

C.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Specifica e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Specifica e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia e/o delle disposizioni della presente Parte Specifica, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento delle istruzioni standardizzate (scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:
 - comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Specifica;
 - compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali competenti, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Specifica.

In particolare, l'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo C.5 della presente Parte Specifica ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'ODV da parte dei responsabili di funzione.

Le modalità di informativa all'ODV sono oggetto di specifica procedura aziendale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Specifica deve essere conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.